

DG PIUE

Prot. Uscita del 07/11/2012

Numero: **0000826**

Classifica:



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DECRETO N. 826 DEL 07 NOV. 2012**

**Modifica al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. n. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota 3902 del 28 giugno 2012 con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, n. 1990, che modifica il comma 2 dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 8, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553;



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2011, n. 6822, che modifica il comma 5 e il comma 8 dell'art. 8, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553;

Considerata la necessità di sostenere in maniera differenziata la viticoltura delle zone caratterizzate da forti pendenze, nonché da forte valenza paesaggistica, attraverso un aiuto forfettario specifico alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti rappresentativo dei maggiori costi legati alle caratteristiche orografiche dei terreni ed alle sistemazioni da adottare;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 25 ottobre 2012.

DECRETA

Articolo 1

Il comma 5 dell'articolo 8, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, è integrato dal seguente comma:

*5 bis.*

1. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, a decorrere dalla campagna 2012/2013, le Regioni possono elevare l'aiuto di cui al comma precedente fino a 17.500,00 euro ad ettaro o a 20.000,00 euro nelle Regioni appartenenti all'Obiettivo Convergenza. Tali zone sono individuate dalle Regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:
  - pendenza del terreno superiore a 30% e/o altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
  - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
  - viticoltura delle piccole isole.
2. I soggetti che beneficeranno del contributo dovranno impegnarsi a eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 07 NOV. 2012

IL MINISTRO

*U. Di C.*